

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 20215 / 104.2015.11. del 16 SET. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto: Applicazione D.P.R. 367 del 29.9.2000**

Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
Area II  
Palermo  
(Rif. Prot. 16999 del 21.7.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione del D.P.R. 367 del 29.9.2000, con riferimento all'abrogazione del R.D. 1732 del 22.7.1939.

Si premette la necessità di dovere procedere all'espletamento della gara per l'acquisizione della banca dati fotografica in digitale – L102/AT01 – AT2, che prevede la scansione di determinati fotogrammi, i cui negativi risultano in deposito presso le ditte appaltatrici, in esecuzione dell'articolo 6 del R.D. 22.7.39, n. 1732.

Al riguardo viene precisato che il capitolato speciale d'appalto riguardante il predetto materiale, al titolo 2.7, relativo alle autorizzazioni, recita: *“il negativo della ripresa aerea resterà in deposito e custodia presso la ditta appaltatrice e consegnato all'Amministrazione regionale quando essa avrà ottenuto dall'autorità competente i prescritti nulla osta e la concessione alla conservazione dei negativi, ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 22.7.39, n. 1732. Pertanto, la ditta appaltatrice consegnerà, nel luogo e nel termine indicati dall'Amministrazione, i negativi delle riprese senza nulla pretendere in relazione all'attività di deposito, custodia e trasporto”*.

Ritiene, quindi, codesto Assessorato che: *“essendo, ad oggi, superato il R.D. 1732 del 22.7.1939 dal D.P.R. n. 367 del 29.9.2000, (...) le ditte depositarie dei negativi interessati sono tenute a restituirli a questo Dipartimento al fine di dare attuazione al progetto in questione e poter*

*Dei*

*procedere all'espletamento della gara".*

2. Il comma 3, dell'articolo 6 del regio decreto n.1732 del 22.7.1939, prevedeva che *"Sino a quando il Ministero non abbia adottato taluna delle determinazioni indicate nell'art. 8, la custodia delle negative spetta al concessionario sotto il controllo dei delegati della regia aeronautica e nei casi preveduti nel precedente capoverso, del comando o direzione dell'aeroporto, presso il quale si effettuano le operazioni di camera oscura."*

Il successivo articolo 11, disponeva che *"tutte le negative fotografiche e cinematografiche eseguite da aeromobili in volo sono da considerare proprietà esclusiva del Ministero dell'aeronautica e da questo cedute in deposito temporaneo a coloro che ne hanno promosso la creazione e pertanto ne è vietata sempre e comunque la diffusione sotto forma di negative"*.

Il regio decreto in argomento è stato abrogato per effetto dell'articolo 5 del d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367 ( e dal combinato disposto del comma 1 dell'articolo 1 e dell'allegato 1 al d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248).

Pertanto, i negativi fotografici detenuti dai concessionari del servizio (meri detentori e come tali non legittimati ad avanzare alcuna eventuale pretesa correlata alla proprietà o possesso del materiale medesimo), rimanendo di proprietà dell'Amministrazione, vadano a questa restituite.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi  


Visto: Il dirigente Avvocato Paolo Chiapparrone

